

**COMUNE DI LAVAGNA
PROVINCIA DI GENOVA**



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 14/12/2010
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 44 del 24/6/2011
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 31 del 24/08/2012**

ART 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico.

ART. 3

OCCUPAZIONI SOGGETTE A TASSA

Conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 e successive modifiche ed integrazioni sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni realizzate su tratti di strada statali o provinciali che attraversano il centro abitato ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, sono soggette all'imposizione da parte dei Comuni medesimi.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

ART. 4

TARIFFA PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA

Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe vigenti approvate con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 5

OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

- A) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, avente comunque durata non inferiore all' anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- B) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

ART. 5 BIS

OCCUPAZIONI OCCASIONALI

La domanda non occorre per le occupazioni occasionali che non modifichino la circolazione e per quelle di seguito indicate:

- a) occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- b) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 ore;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- d) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori che possano essere facilmente rimossi.

E' consentita, a titolo gratuito, l' occupazione per un numero di ore illimitato agli automezzi

di privati che effettuano lavori per conto dell'Amministrazione Comunale (potature, piantumazioni, ecc.)

Per le occupazioni occasionali, come sopra descritte e definitive, non si procederà all'esazione della tassa.

ART. 6

GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Agli effetti della tassazione le strade e le aree di cui al precedente art. 3 sono classificate in quattro categorie di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 27/10/1994 (art. 42 comma 3 D.Lgs. n. 507/93).

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

ART. 7

OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO

Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

- a) chioschi, edicole, pensiline, vetrinette, portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo;
- b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
- c) passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicolo agli edifici od ai fondi;
- d) occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie; occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci;

e) occupazione di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

ART. 8

ESENZIONE DALLA TASSA

Sono esenti dal pagamento della tassa:

- a) le occupazioni occasionali indicate nell'art. 5 bis;
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sul redditi (D.P.R. 22/12/1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni, fermate e degli orari dei Servizi Pubblici di Trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di provata pertinenza e le aste delle bandiere;
- e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate (taxi, autonoleggio);
- g) occupazioni di spazi soprastanti con faretti, telecamere, lampade e luci in genere;
- h) occupazioni realizzate con fioriere, addobbi floreali e piante purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori che possano essere facilmente rimossi, nel rispetto delle autorizzazioni relative alle indicazioni ed alle norme di arredo urbano stabilite dall'Amministrazione Comunale;
- i) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico o istituzionale o a scopo benefico, purché l'area occupata non ecceda i 10 (dieci) metri quadrati;

- l) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della medesima;
- m) le occupazioni di aree cimiteriali;
- n) le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi effettuate a cura degli stessi utenti;
- o) i passi carrai di accesso ai fondi agricoli, i passi carrai a raso se non segnalati da cartello di divieto di sosta ed i passi carrai la cui costituzione sia avvenuta prima dell' acquisizione della proprietà o della servitù di uso pubblico della strada a cui accedono.
Sono esclusi dall'esenzione i passi carrai regolarmente autorizzati o i passi carrai per i quali sia stata presentata richiesta di autorizzazione.

ART. 9

RICHIESTA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Chiunque intende occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico, soprasuolo e sottosuolo di una pubblica area privata soggetta a servitù pubblica deve farne richiesta in carta legale al Sindaco, corredata, ove occorra, da un disegno dell'opera in triplice copia contenente la dichiarazione di adeguarsi alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di assumere l'obbligo del pagamento della relativa tassa.

Il competente ufficio comunale, esaminata la richiesta ed espletate le procedure di rito, rilascerà, con atto formale, apposita concessione nella quale saranno riportati gli elementi essenziali per gli opportuni controlli da parte degli organi comunali.

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione-autorizzazione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustificano, si potrà prescrivere, di volta in volta, il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo ed a garanzia dell' eventuale risarcimento del danno subito.

Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione o autorizzazione saranno poste a carico del richiedente.

ART. 10

REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile, e dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, riferito all'eventuale periodo non usufruito.

ART. 11

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

- 1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, devono presentare apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli all'uopo predisposti dagli uffici comunali competenti; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
- 2) L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui all'articolo precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo all'uopo predisposto.
- 3) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante il versamento al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del Comune, con arrotondamento determinato ai sensi dell'art. 1 comma 166 della Legge 296/2006.
- 4) Per le occupazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni di aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono

essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

- 5) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia é assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione Comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 507/93.

Sono comunque escluse dall'obbligo della denuncia, le occupazioni poste in essere in occasioni di fiere, festeggiamenti e mercati.

—C

ART. 12

PASSI CARRABILI

- 1) Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- 2) .La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
- 3) . Sono considerati, altresì, passi carrabili assoggettabili alla tassa, quei passi atipici che si presentano con un ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione, o prospicienti aree private gravate da servitù pubblica, considerando ai fini della tassazione, la misura risultante dall'apertura del passo medesimo moltiplicando per metri 1.
- 4) .Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite é calcolata in ragione del 10 per cento.
- 5) La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, che si aprono direttamente sulla via pubblica senza alcun manufatto, in quanto manca il presupposto impositivo dell'occupazione del suolo pubblico, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 6.
- 6) .Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto

conto delle esigenze di viabilità, l'ufficio comunale competente può rilasciare un apposito cartello segnaletico, di divieto di sosta per l'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzo di detta area da parte della collettività non può, comunque, estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta del 10%.

- 7) Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 10%.
- 8) Per i passi carrai di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta al 50%.

ART. 13

OCCUPAZIONI CON CAVI ED IMPIANTI IN GENERE CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- 1) La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, con tariffa vigente approvata con deliberazione della Giunta Comunale.
- 2) Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è determinato in misura forfettaria con tariffa vigente approvata con deliberazione della Giunta Comunale.
- 3) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ed impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.

ART. 14

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- 1) Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annua

determinata con la tariffa vigente approvata con deliberazione della Giunta Comunale.

2) La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra di loro, la tassa nella misura stabilita dalle tariffe vigenti approvate con deliberazione della Giunta Comunale, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille degli altri serbatoi.

4) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.

5) La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 7 del presente regolamento.

ART. 15

APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo pubblico è dovuta una tassa annua nella misura del prospetto delle tariffe vigenti approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 16

OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA

Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi, recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
- c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampane, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
- f) pali porta insegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;
- g) autovetture da piazza che stazionano nelle aree a cio' destinate dall'Amministrazione Comunale;
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

ART. 17

CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN GENERE

Per ottenere la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio si osservano le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento.

In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere.

E' riservata al giudizio dell'Amministrazione Comunale la facoltà di concedere o meno la occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica.

Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio.

La concessione si intende ad ogni effetto precaria come tale sempre revocabile e ne è vietata la subconcessione.

ART. 18

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DISCIPLINA E TARIFFE

1) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art. 6 del presente regolamento, in

rapporto alla durata delle occupazioni medesime, nel modo seguente;

- fino a 8 ore e fino a 14 giorni (riduzione tariffa giornaliera del 50%)
- fino a 8 ore ed oltre a 14 giorni (riduzione tariffa giornaliera del 50% + 50%)
- oltre le 8 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni
- oltre le 8 ore e fino a 24 ore (tariffa ridotta del 50%) ed oltre i 14 giorni

2) La tassa si applica a giorno, a metro quadrato o metro lineare, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle tariffe vigenti approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

3) .Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4) .Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti, la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è aumentata del 50 per cento, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

5) .Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'ottanta per cento e le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a metri quadrati 100, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

6) .Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 14 del presente regolamento la tariffa è ridotta del 50 per cento.

7) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politico, culturali e sportive, la tariffa di cui all'art. 2 del presente regolamento è ridotta dell'80%.

8) .Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa di cui all'art. 2 del presente regolamento la tariffa è ridotta del 50 per cento.

9) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, la tariffa è ridotta del 50 per cento.

10) Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta di un terzo.

11) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte fino al 30 per cento.

12) Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni effettuate da pubblici esercizi da venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tassa è dovuta secondo il prospetto delle tariffe vigenti approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

13) Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate per la realizzazione di interventi edilizi attuati secondo le vigenti indicazioni del "Progetto Colore" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale, divenuta esecutiva, n. 28 del 14/07/2006, la tariffa è ridotta al 50%.

ART. 19

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE

Gli accertamenti, i rimborsi e le riscossioni coattive vengono effettuati seguendo le procedure indicate all'art. 51 del D. Lgs. 15/11/93, n. 507 ed ai sensi dell'art. 1 comma 161, comma 162, comma 163, comma 164, comma 165, comma 168 della Legge 296/2006

ART. 20

SANZIONI

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia e per l'omesso, tardivo e parziale versamento si applicano le norme vigenti in termini di sanzioni ai sensi dei D.Lgs. 471-472-473 del 18/12/1997 in vigore dal 1/1/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori vigenti calcolati giorno per giorno ai sensi dell'art. 1 comma 166 della Legge 296/2006.

ART. 21

FUNZIONARIO RESPONSABILE

L'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

L'Amministrazione Comunale comunica al Ministero delle Finanze Dipartimento Politiche Fiscali- direzione Federalismo Fiscale il nominativo del Funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al Concessionario.

ART. 22

CONTRAVVENZIONI

Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento saranno punite a norma della legislazione vigente in materia e da quanto stabilito nel regolamento di Polizia Comunale.

ART. 23

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento in materia urbanistica, valgono le disposizioni degli appositi regolamenti approvati.

Il presente regolamento avrà piena attuazione dopo l'intervento della prescritta approvazione e pubblicazione a norma di legge.